



Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1

della Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.P. 07.11.2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE. DEROGA IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.

Il giorno 16.02.2021 ad ore 11.15 si è riunita nella sala Consiglio in via Belenzani, n. 19, la Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme prevista dall'art. 7 della convenzione per la gestione associata stipulata in data 27.9.2011

Presenti i signori:

il Sindaco del Comune di Trento	Ianeselli Franco
il Sindaco del Comune di Aldeno	Alida Cramerotti
il Sindaco del Comune di Cimone	Bisesti Damiano
il Sindaco del Comune di Garniga Terme	Linardi Valerio

Assume la presidenza il sindaco Alida Cramerotti.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Conferenza dei Sindaci a deliberare in merito all'oggetto.

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/2 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n.2 e s.m. e dell'art.23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che all'articolo 8, comma 4, la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" ha previsto il trasferimento di funzioni, tra le quali l'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ai Comuni con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale vengono trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale viene attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m.i. (da ora *legge*) recante "*Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*" (da ora *legge*);

preso atto che con il Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/leg. è stato approvato il "*Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11.*" (da ora *regolamento*), recentemente modificato con *d.p.p. 3 luglio 2019, n. 7-8/Leg.e* in ultimo con *d.p.p. 1 settembre 2020, n. 12-25/Leg.*;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale 18.06.2018, n. 114 con la quale sono stati approvati i "*Criteri per l'applicazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione*" (da ora *criteri*) in sostituzione dei precedenti;

richiamato l'art. 3, comma 10 della *legge*, ove si prevede che "Contro i provvedimenti relativi alla formazione, aggiornamento e revisione della graduatoria ed all'accesso ai benefici di questa legge, chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'organo esecutivo dell'ente locale competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della graduatoria.";

richiamato l'articolo 7, comma 4, del *regolamento* ove si prevede, relativamente alla locazione di alloggi a canone sostenibile, che "Le graduatorie sono approvate entro il primo semestre dell'anno successivo al periodo di raccolta delle domande e hanno validità ed efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria.";

richiamato inoltre l'art. 32, comma 4, del *regolamento* ove si prevede, relativamente al contributo integrativo al canone di locazione, che "Le graduatorie sono approvate entro il primo quadrimestre dell'anno successivo al periodo di raccolta delle domande e mantengono validità ed efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria."

visti il punto n. 5, pag. 4 dei Criteri, rubricato come "Termini per la formazione delle graduatorie di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile e per la discussione dei ricorsi." ed il punto n. 18, pag. 15, rubricato come "Termini per la formazione delle graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione e per la discussione dei ricorsi." ove si prevede per entrambi gli strumenti di politica abitativa, la formazione di una graduatoria provvisoria;

considerato che i sopra richiamati criteri stabiliscono degli oneri di pubblicazione analoghi per le graduatorie provvisorie e definitive, ed in particolare, stabiliscono che l'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie sia pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. e che le graduatorie stesse siano invece esposte presso i locali del Servizio

competente;

considerato che le graduatorie provvisorie introdotte dai *criteri* dovrebbero essere approvate all'incirca due mesi prima dei termini stabiliti per l'approvazione delle graduatorie definitive, per poter consentire la presentazione e discussione di eventuali ricorsi alla Giunta comunale come previsto in via generale dal già richiamato art. 3 comma 10 della legge;

preso atto che con deliberazione n. 1972 del 27.11.2020, la Giunta provinciale ha ritenuto, in relazione alle difficoltà organizzative riscontrate dalle Comunità di Valle e dal Territorio Val d'Adige nella gestione quotidiana dell'attività di front office a causa dell'aggravarsi della situazione pandemica, (quali personale ridotto per quarantene o smart-working, limitazioni all'accesso agli uffici) di prorogare al 29 gennaio 2021 il termine di scadenza per la raccolta delle domande di alloggio a canone sostenibile e delle domande del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato - edizione 2020 – inizialmente fissato al 18 dicembre 2020;

considerato che la proroga sopra richiamata non è stata accompagnata da un correlativo spostamento dei termini perentori di cui agli artt. 7 e 32 del *regolamento* per l'approvazione delle graduatorie definitive e che le difficoltà organizzative che hanno motivato tale proroga ancora persistono, comportando una riduzione del tempo lavorativo complessivo destinato all'istruttoria delle domande presentate, istruttoria da completarsi prima dell'approvazione delle graduatorie provvisorie;

considerato anche che l'esposizione delle graduatorie nei locali del servizio comporta un afflusso di utenti che deve essere limitato stante la situazione pandemica ben nota;

dato atto che avverso le graduatorie provvisorie negli anni più recenti non sono mai stati presentati ricorsi alla Giunta comunale e che quindi in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e di valorizzazione della partecipazione del cittadino allo stesso, la finalità di consentire a ciascun utente di conoscere i risultati dell'istruttoria - e dunque il punteggio complessivamente attribuito alla propria domanda - nonché di partecipare al procedimento, potrebbe essere raggiunta in maniera più efficace con l'invio di una comunicazione personale e l'attribuzione di un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni;

ritenuto che l'utilizzo di tale modalità – comunicazione personale - sarebbe agevolato dalla crescente digitalizzazione delle modalità di espletamento del procedimento relativo agli strumenti di politica abitativa, ed al contempo andrebbe nella direzione di una digitalizzazione amica del cittadino;

considerato che comunque le diverse garanzie procedurali connesse alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione della graduatoria, alla esposizione della stessa ed al possibile ricorso alla Giunta comunale resterebbero in ogni caso invariate rispetto alla graduatoria definitiva;

considerato anche che risulta ancora pendente il giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Trento tra Provincia Autonoma di Trento e Tola/ASGI relativo al requisito di residenza ultradecennale in Italia per l'accesso agli strumenti di politica abitativa in questione;

visto che la Corte d'Appello ha diniegato alla ricorrente Provincia Autonoma di Trento la sospensiva dell'efficacia dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure aveva ritenuto tale requisito incompatibile con il diritto eurounitario, ordinandone la disapplicazione;

considerato che la stessa Corte d'Appello ha motivato tale diniego prospettando una rapida decisione sul merito, che, si spera, potrebbe pervenire prima dell'assunzione delle graduatorie definitive;

considerato che, in questo quadro normativo ancora in sospenso, la decisione giudiziale potrebbe comportare un totale stravolgimento delle posizioni dei richiedenti tra provvisorie e definitive;

ritenuto quindi di proporre una deroga ai Criteri comunali di cui al punto n. 5, pag. 4 e al punto n. 18, pag. 15, che consenta di non approvare le graduatorie provvisorie, sostituendole con comunicazione personale del punteggio agli utenti che hanno presentato domanda di locazione alloggio a canone sostenibile e contributo integrativo al canone di locazione – edizione anno 2020 – raccolta domande 28 settembre 2020 - 29 gennaio 2021, con l'attribuzione di un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni;

ritenuto di attribuire a tale deroga valore sperimentale ai fini di una possibile eliminazione definitiva delle graduatorie provvisorie, eliminazione che possa essere resa definitiva in un eventuale ulteriore passaggio di modifica dei Criteri, nel perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento del procedimento amministrativo;

ritenuto di conseguenza, di sottoporre ad attenta analisi la risposta partecipativa dei richiedenti all'invio della comunicazione personale, monitorando il numero e la rilevanza delle eventuali osservazioni presentate;

preso inoltre atto che la sopraccitata Convenzione 27.09.2011 prevede che le funzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a e b siano assolte dalla Conferenza permanente dei Sindaci;

richiamato l'articolo 3 comma 2 del Protocollo operativo 19 gennaio 2012 n. 2012/5371, secondo cui la definizione di indirizzi rientra tra gli atti da sottoporre alla Conferenza permanente dei Sindaci;

acquisito sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Dirigente del Progetto Politiche abitative del Comune di Trento ed allegato alla presente;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Conferenza permanente dei Sindaci

d e l i b e r a

1. di autorizzare la deroga ai “*Criteri per l'applicazione della L.p. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento di esecuzione*” sul Territorio Val d'Adige, limitatamente ai criteri individuati dall'Allegato 1, che preveda per l'anno 2021 di non approvare le graduatorie provvisorie relative alle domande anno 2020, sostituendole con comunicazione personale ai richiedenti;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo dei Comuni.

Allegati parte integrante:

Allegato n. 1

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Cramerotti

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.P. 07.11.2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE. DEROGA IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.

Votazione Tipo di votazione

Componenti presenti al momento del voto n. 4

Favorevoli: n. 4 i Componenti Ianeselli, Cramerotti, Bisesti, Linardi

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 16.02.2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



Proposta Conferenza dei Sindaci n. 2 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.P. 07.11.2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE. DEROGA IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 9 febbraio 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta Conferenza dei Sindaci. 2 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.P. 07.11.2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE. DEROGA IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 09.02.2021